



**COMUNE DI CAVALESE**  
PROVINCIA DI TRENTO

***VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1***

**OGGETTO: LEGGE 19.03.1993, N. 68 E SS.MM. ART. 10. AGGIORNAMENTO TARIFFE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA, DIRITTI DI ISTRUTTORIA E TARIFFE PER FOTOCOPIE E RICERCHE D'ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **undici** del mese di **Gennaio**, alle ore 16.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Presenti
SERGIO FINATO	Sindaco	X
ALBERTO VAIA	Assessore – Vicesindaco - Capofrazione	
BEATRICE MARIA CARMELA CALAMARI	Assessora	X
GUIDO DELLAFIOR	Assessore	X
CARLA VARGIU	Assessora	X
ALESSANDRO ZORZI	Assessore	X

Assiste il Segretario Comunale, RAFFAELLA SANTUARI.

Il Sindaco constatato il legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra specificato.

OGGETTO: LEGGE 19.03.1993, N. 68 E SS.MM. ART. 10. AGGIORNAMENTO TARIFFE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA, DIRITTI DI ISTRUTTORIA E TARIFFE PER FOTOCOPIE E RICERCHE D'ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 10 comma 10, del D.L. 08.01.1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19.03.1993, n. 68, ha istituito i diritti di segreteria sugli atti ivi elencati, in materia urbanistico – edilizia, fissando per ciascuna tipologia di atto un valore minimo ed un valore massimo, entro cui ciascun Comune può determinare la misura della tariffa da applicare.

Ricordato che il citato comma 10 dell'art. 10 D.L. 8/93, convertito dalla L. 68/93 è stato successivamente modificato dall'art. 2, comma 60, della L. 23.12.1996, n. 662, a sua volta modificato dall'art. 10 del D.L. 31.12.1996, convertito dalla L. 28.02.1997, n. 30 e, da ultimo, dal comma 50 dell'art. 1, della L. 30.12.2004, n. 311.

Rilevato che il Consiglio comunale con la deliberazione nr. 22 dd. 24.05.2005 ha approvato le nuove tariffe dei diritti di segreteria sugli atti in materia urbanistico – edilizia e successivamente non più aggiornate.

Atteso che con L.P. 04.08.2015, nr. 15, la Provincia Autonoma di Trento ha modificato l'ordinamento urbanistico provinciale, introducendo nuovi modelli per gli interventi edilizi (Comunicazione Opere Libere, SCIA, Cila e permesso di costruire).

Considerata pertanto l'opportunità di procedere ad un riesame ed aggiornamento della tabella inerente le tariffe dei diritti di segreteria sugli atti emessi dal Comune in materia urbanistico – edilizia, nonché istituire delle tariffe di servizi istituzionali a titolo di diritti di istruttoria, in particolare la riproduzione di copie di atti e le ricerche d'archivio per visure e copie di pratiche edilizie nonché rilascio di provvedimenti di diversa natura rilasciati dal Servizio tecnico comunale in materia di gestione del territorio.

Vista la proposta tariffaria predisposta dagli Uffici comunali, sulla base delle indicazioni fornite in merito dalla Giunta comunale.

Richiamato l'art. 10, comma 12, del citato D.L. 8/93, convertito dalla L. 68/93, il quale stabilisce espressamente che i proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono "a vantaggio esclusivamente degli enti locali", con ciò indicando che nel bilancio comunale gli stessi vanno distinti dai diritti di segreteria diversamente disciplinati dall'art. 40 della L. 08.06.1962, n. 604, il cui gettito è destinato, per il 10%, alla Regione.

Visto lo statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità.

Viste le disposizioni del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n.2.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 del citato Codice, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica e contabile).

Con due separate votazioni (anche con riguardo alla immediata eseguibilità) che hanno avuto il seguente esito: voti favorevoli unanimi.

## DELIBERA

1. di aggiornare e di istituire, per i motivi in premessa esposti, le tariffe dei diritti di segreteria sugli atti in materia urbanistico – edilizia, nonché di approvare le nuove tariffe di servizi istituzionali a titolo di diritti di istruttoria, in particolare la riproduzione di copie di atti e le ricerche d'archivio per visure e copie di pratiche edilizie, rilascio di provvedimenti di diversa natura in capo al Servizio tecnico in materia di gestione del territorio, così come compendiate nell'allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che dette tariffe sono ricomprese nei valori minimi e massimi fissati dall'art. 10 comma 10, del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19.03.1993, n. 68 e ss.mm.;
3. di confermare che, ai sensi del comma 12, del citato art. 10, i proventi dei suddetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente del Comune e che, quindi, gli stessi vanno distinti dai diritti di segreteria diversamente disciplinati dall'art. 40 della L. 08.06.1962, n. 604, il cui gettito è destinato, per il 10%, alla Regione;
4. di stabilire che restano esclusi dall'applicazione dei diritti di segreteria o diritti di istruttoria e della riproduzione di copie di atti e ricerche d'archivio per visure e copie di pratiche edilizie, gli enti pubblici ed enti funzionali;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, c. 4 della L.R. 2/2018, in relazione all'applicazione delle tariffe dal 01.01.2024.
6. di stabilire che le nuove tariffe troveranno applicazione a tutti i provvedimenti rilasciati dal 1 gennaio 2024.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:*

- *opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

*Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / 2

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizio Tecnico**

Oggetto: **LEGGE 19.03.1993, N. 68 E SS.MM. ART. 10. AGGIORNAMENTO TARIFFE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA, DIRITTI DI ISTRUTTORIA E TARIFFE PER FOTOCOPIE E RICERCHE D'ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della regione Trentino A. A. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **03/01/2024**

Il Responsabile di Settore

Ing. Daniela Rossi

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
SERGIO FINATO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RAFFAELLA SANTUARI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cavalese. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SANTUARI RAFFAELLA in data 15/01/2024  
FINATO SERGIO in data 15/01/2024